

Ditta _____

Via _____

Comune _____

Comune di _____

OGGETTO: Comunicazione Vendita di Fine Stagione ai sensi della L.R. n.11 del 16.07.2008 e L.R. n. 23 del 31/07/2018.

Il/La sottoscritto/a _____ legale rappresentante della
Ditta/Società _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
meglio individuata con l'insegna _____

COMUNICA

a codesto Comune che a far data dal giorno _____ e fino al giorno _____
effettuerà nel punto vendita sito in via _____ n. _____
una vendita di fine stagione ai sensi dell'art.1 comma 81 della Legge Regionale n. 11 del
16.07.2008 e Legge Regionale n. 23 del 31.07.2018

A tal fine dichiara che gli sconti o ribassi praticati sul normale prezzo di vendita sono fissati in
termini percentuali dal _____ % al _____ % .

Con osservanza

_____, _____

Il Legale Rappresentante

Art. 45

(Vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1

4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.

5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta Regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

Art. 46(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:

- a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
- b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
- c. la data di inizio della vendita e la sua durata;
- d. la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- e. la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.

4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:

- a. l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
- b. gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
- c. gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla vendita.